

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 6 OTTOBRE 2017

Oggetto: Legge regionale n.8/2016, art.1 - Collocamento in quiescenza dirigente camerale.-

IL SEGRETARIO GENERALE F.F

Vista l'istanza di collocamento in quiescenza presentata in data 09/11/2016 prot. 20277 del 10/11/2016 dal dirigente camerale di 3' fascia dott. Giuseppe Consoli,*omissis*.....,

Considerato che con la superiore istanza il dirigente de quo fa richiesta di essere collocato anticipatamente in quiescenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge Regione Sicilia del 17/maggio/2016 n.8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale" ai sensi dell'art. 52 comma 3 della Legge della Regione Sicilia n. 9 del 7 maggio 2015,

Riscontrato che il dott. Consoli con deliberazione di Giunta Camerale n. 93/1988 è stato inquadrato nei ruoli del personale della C.C.I.A.A. di Catania ai sensi della l.r. 39/85 a far data dall'1/3/1982,

Considerato che l'istante ha riscattato sia il periodo del corso di laurea (cfr. deliberazione n. 775/89), sia il periodo del servizio militare (cfr. deliberazione n. 669/89), sia il riscatto del corso di cui agli artt. 5,7 L.R. 8/81 (cfr. deliberazione n. 153/2004),

Vista la deliberazione di G.C. n. 121 del 27/3/2006 con la quale è stata definita la struttura organizzativa dell'Ente e sono stati assegnati gli incarichi dirigenziali,

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 6/2006 del 31/3/2006 con cui è stato stipulato contratto individuale di lavoro per il conferimento d'incarico a dirigere l'Ufficio "Ragioneria, diritto annuale" e corrispondente trattamento economico con il dirigente Dott. Giuseppe Consoli, successivamente prorogato,

Vista la determinazione n. 21 del 19/2/2009 con cui viene conferito al dott. Giuseppe Consoli l'incarico di dirigente Capo Area Supporto Interno (dal 19/2/2009 al 18/2/2011) successivamente prorogato con determinazione n. 48 del 17/4/2012 di conferimento incarico a dirigere l'area Supporto Interno – Responsabile Gestione titoli – Fondo Pensioni per un periodo di anni due,

Letta nell'istanza in premessa citata la dichiarazione del dirigente secondo cui *"alla data del 31/10/2016 per condizioni anagrafiche e contributive ha maturato i*

requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 per il conseguimento del diritto alla **pensione di anzianità**,

Accertati, dietro istruttoria dell'Ufficio Personale, i requisiti soggettivi previsti dalla normativa pre fornero richiamati dalla legge regionale n.9/2015 ed estesi ai dipendenti delle Camere di Commercio dalla l.r. n. 8/2016, e verificato che il dirigente de quo ha raggiunto, alla data indicata dall'istante del 31/10/2016, un totale di anzianità con quota 101 e 6 per il conseguimento del diritto alla tipologia di pensione di anzianità (cfr. combinato disposto dell'art. 1 comma 6 legge n. 243/2004 e s.m.i. e dell'art. 52 comma 3 l.r. n. 9/2015 e s.m.i.) in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 ,

Visto il combinato disposto dell'art. 52 commi 3 e 4 della l.r. 9/2015 secondo cui ".....ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2,3 della l.r. 21/1986 e s.m.i. collocati in quiescenza *ai sensi del comma 3* sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1 ossia i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31/dicembre/2016.....",

Visto l'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 secondo cui "L'Amministrazione Regionale può contingentarela fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti",

Richiamata la determinazione n. 208 del 29/12/2016 con cui si è disposto ".....di **accogliere** la domanda di collocamento in quiescenza presentata dal dirigente regolamentando la decorrenza secondo il termine massimo previsto dalla norma di riferimento dell'art. 52 commi 3,7 della l.r. 9/2015 richiamati dalla l.r. 8/2016 art.1 comma 2, di postergare la data di collocamento in quiescenza del dirigente per il tempo massimo previsto dalla norma di un anno,.....fatti salvi i diritti acquisiti",

Considerato pertanto che, nel rispetto del provvedimento di contingentamento sopra citato, alla data del 30/11/2017 il dirigente de quo raggiunge un anzianità

contributiva , con le ricongiunzioni afferenti e le maggiorazioni di cui alla legge 388/2000 art. 80 a seguito invalidità riconosciuta del 100% (artt. 2,12 legge 11/71), di anni 41, mesi 1, giorni 23 con un'età di anni 62, mesi 8, giorni 29 pari a **quota 103 e 10**,

Vista la nota dell'Ufficio Personale prot. 13530 del 29/5/2017 indirizzata al Sig. Segretario di comunicazione dei requisiti pensionistici afferenti al Dirigente Dott. Giuseppe Consoli,

Vista la legge 147/2013 art. 1 commi 484 e 485,

Vista la circolare Inps n. 154 del 17/9/2015,

Vista la nota prot. n. 99685 del 23/luglio/2015 dipartimento regionale funzione pubblica e personale Regione Siciliana (cfr. art. 1 comma 8 lettera b l.r. n. 29 del 17/7/2015) secondo cui*il trattamento di fine servizio per i dipendenti collocati in quiescenza ...commi 3,5 l.r. 9/2015 è corrisposto con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e s.m.i.*,

Vista la circolare del Fondo Pensioni Sicilia prot. 28010 del 14/9/2015 – Integrazione circolare prot. n. 18997 del 16/6/2015, sulle modifiche delle modalità di calcolo,

Vista la determina del Segretario Generale n. 132 del 5/8/2016 titolata: “Dotazione organica Camera di Commercio di Catania, ricognizione”,

Vista la delibera del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Camerale n. 8 del 28/7/2017 con oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale – Camera di Commercio di Catania”,

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa specificate che s'intendono integralmente trascritte di risolvere il rapporto di lavoro con il dott. Giuseppe Consoli con il riconoscimento del diritto a pensione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 della legge n.243 /2004 e s.m.i. e dell'art. 52 comma 3 l. r. 9/2015, in virtù delle disposizioni di cui alla l.r. n. 8/2016, di disporre pertanto il collocamento in quiescenza del dott. Giuseppe Consoli a decorrere dall' 1 Dicembre 2017 con cancellazione dal ruolo del personale della

Camera di Commercio I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa Sicilia Orientale,
di riservarsi di determinare con successivo provvedimento il trattamento provvisorio di pensione secondo le indicazioni dettate dalla circolare del Fondo Pensioni Sicilia prot. 28010 del 14/9/2015 – Integrazione circolare prot. n. 18997 del 16/6/2015, sulle modifiche delle modalità di calcolo,
di regolare il trattamento di fine servizio spettante al dipendente de quo con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati secondo quanto disposto dall'art. 52 comma 8 della l.r. 9/2015 modificato dall'art 1 comma 8 della legge regionale del 10/7/2015 n. 12 “Modifiche alla l.r. n.9/2015” nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 con oggetto: “Legge regionale 10/luglio/2015 n. 12 – Modifiche artt. 51,52 l.r. n. 9/2015”,
di curare la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 98 comma 6 l.r. 9/2015 nel rispetto della normativa sui dati personali e sensibili di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i..

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Alfio Pagliaro